

# **Regolamento per il funzionamento delle Consulte Comunali**

## **(Approvato con delibera C.C. n. 317 del 16.12.2014)**

### **Art. 1. Finalità**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale il Comune, al fine di dare concreta attuazione al diritto di partecipazione all'amministrazione locale dei cittadini e delle loro espressioni associative, istituisce consulte comunali il cui funzionamento è regolato dal presente Regolamento.

### **Art. 2 – Istituzione delle consulte**

Possono essere istituite consulte delle associazioni, consulte di quartiere, oppure consulte su aree tematiche specifiche. Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce:

- la composizione, in numero non superiore a 11 membri;
- la durata, che non può essere superiore a quella del mandato amministrativo;
- lo scopo e le specifiche attività di competenza.

Non possono far parte delle consulte i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, i dipendenti del comune di Villasanta.

I componenti delle consulte devono essere residenti, ancorchè non in possesso della cittadinanza italiana e non devono trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.

La funzione di componente di una consulta è gratuita.

### **Art. 3 – Funzioni**

Le consulte svolgono funzioni consultive e di iniziativa, facoltative e non vincolanti.

L'attività di iniziativa consiste:

- nella formulazione di proposte all'Amministrazione Comunale evidenziando gli interventi e le eventuali priorità necessarie negli ambiti di competenza;
- nello studio e/o approfondimento di problematiche di interesse generale e specifico relative agli ambiti di competenza rendendo relazione finale al Sindaco;

L'attività consultiva consiste:

- nell'espressione al Sindaco e/o agli assessori di pareri non vincolanti su determinate questioni loro assegnate.

### **Art. 4 – Consulte delle associazioni**

Le consulte delle associazioni sono costituite da associazioni iscritte al relativo Albo Comunale.

Possono essere istituite consulte per una o più delle aree tematiche in cui è suddiviso l'Albo.

Per ogni area tematica di attività in cui l'Albo è articolato può essere costituita una sola consulta.

Le associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa e autonomia di azione.

A seguito della istituzione della consulta deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la Giunta provvede con propria deliberazione alla nomina dei componenti designati dalle associazioni nel numero stabilito dalla delibera consiliare.

### **Art. 5 – Consulte tematiche**

Le consulte tematiche possono riguardare servizi/attività di competenza del Comune esclusivamente nei seguenti settori:

- opere pubbliche, territorio
- politiche giovanili e per la famiglia
- integrazione, cultura, istruzione.

A seguito della istituzione della consulta deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la Giunta provvede con propria deliberazione alla nomina dei componenti.

La nomina dei componenti è preceduta da avviso pubblicato sul sito Internet e all'Albo Pretorio informatico con il quale i soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a far parte della consulta.

Tale avviso pubblico dovrà prevedere un congruo periodo di tempo per la presentazione delle domande e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alla peculiarità dell'istituenda Consulta comunale.

### **Art. 6 – Consulte di quartiere**

Le consulte di quartiere promuovono e valorizzano le specifiche esigenze presenti nel territorio del quartiere, collaborando con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale anche al fine di migliorare la qualità e funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere.

Possono essere istituite una o più consulte di quartiere. Per l'istituzione delle consulte di quartiere il Consiglio Comunale tiene conto della individuazione sul territorio dei nuclei storici come risultante dal vigente PGT.

I componenti delle consulte di quartiere, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono essere residenti nel quartiere di riferimento. Essi sono eletti dai residenti nel quartiere con le modalità previste dal successivo art. 7.

### **Art. 7 – Elezione delle consulte di quartiere.**

A seguito della istituzione della consulta deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la segreteria dell'Assessorato alla Partecipazione provvede a pubblicare sul sito e nei diversi canali informativi telematici del Comune un avviso di convocazione dei cittadini residenti nel quartiere per l'elezione dei rappresentanti che andranno a far parte della consulta.

L'avviso stabilisce il luogo e gli orari in cui è possibile esprimere il voto per l'elezione dei rappresentanti.

Le candidature possono essere presentate alla Segreteria dell'Assessorato sino a 5 giorni antecedenti la data stabilita per la votazione.

La votazione, a schede segrete, si svolge in unica giornata presso il luogo indicato nell'avviso. Ogni votante può indicare un massimo di due nominativi sulla scheda predisposta dal Comune.

Terminate le votazioni, nel giorno successivo, la segreteria dell'Assessorato provvede alle operazioni di scrutinio redigendo il relativo verbale.

La Giunta Comunale, in esito ai risultati delle elezioni, nomina con propria deliberazione i componenti della consulta.

### **Art. 8 - Decadenza, dimissioni, revoca.**

I componenti delle consulte decadono dalla carica qualora perdano i requisiti prescritti per la nomina o in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della consulta.

Le dimissioni da componente della consulta sono comunicate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla data di protocollo della comunicazione.

La Giunta provvede, con propria deliberazione, alla nomina in sostituzione del componente dimissionario e/o decaduto.

La Giunta Comunale può revocare il componente della consulta qualora ricorrano gravi e motivate ragioni.

La revoca è preceduta dalla contestazione di addebito all'interessato il quale può presentare eventuali controdeduzioni.

### **Art. 9 – Funzionamento delle consulte.**

La prima seduta della consulta è convocata dal Sindaco o Assessore delegato alla partecipazione.

Le consulte nominano al loro interno, nella prima riunione e a maggioranza dei componenti, un coordinatore ed un segretario.

Il coordinatore dirige e coordina il lavoro della consulta, ne convoca le sedute e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Le consulte stabiliscono autonomamente, al loro interno, modalità e termini di convocazione delle sedute.

Il segretario svolge funzioni di supporto amministrativo provvedendo alla acquisizione di documenti, alla comunicazione delle convocazioni ai componenti, alla trasmissione ai componenti di eventuale documentazione, alla verbalizzazione delle sedute.

Le sedute delle consulte sono valide se interviene la metà dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Le consulte si riuniscono su iniziativa del coordinatore oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti oppure su richiesta del Sindaco.

### **Art.10– Sede, spazi e attività informativa.**

Le riunioni delle consulte si svolgono presso gli spazi concessi in uso gratuito dall'Amministrazione Comunale, ad esclusione della sede comunale.

Al fine di garantire anche nei confronti della cittadinanza l'informazione sulle attività delle consulte, Il Comune mette a disposizione delle stesse, periodicamente, uno spazio sul notiziario comunale e spazi gratuiti per l'affissione sugli impianti utilizzati per le affissioni istituzionali, compatibilmente con le stesse esigenze istituzionali dell'Ente.

Il Comune provvede inoltre, mediante il sito istituzionale, ad informare la cittadinanza sulle attività delle consulte.

### **Art. 11 – Accesso agli atti**

Il coordinatore della consulta può richiedere ai responsabili di servizio l'accesso a informazioni e/o documenti a carattere generale e/o programmatico e/o statistico necessari per l'espletamento dei lavori della consulta.

### **Art. 12 – Documenti prodotti dalle consulte**

I documenti prodotti dalle consulte sono costituiti dai verbali delle sedute e da relazioni sulle attività svolte, su pareri e/o proposte formulate, da presentare al Sindaco e agli assessorati competenti secondo la periodicità indicate nella delibera istitutiva.

Tali relazioni sono rese disponibili ai Consiglieri Comunali tramite pubblicazione nella INTRANET.

**Art. 13 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che l'ha approvato.